



Reg. n. 9476 del 12 febbraio 2000



## COMUNE DI CARRARA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 127 del Registro Deliberazioni

N. 40803 Prot.

**OGGETTO:** Trasformazione dell'AMIA in Società per azioni - Approvazione Statuto.

L'anno DUEMILA addì 25 (venticinque) del mese di Settembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18.30.

Il Presidente Dr. Giovanni Nannini presiede la seduta.

Il Segretario Generale Dr. Giacomo di Girolamo, che assiste la seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

n. d'ord.	COGNOME E NOME	presenti	assenti	n. d'ord.	COGNOME E NOME	presenti	assenti
1	NANNINI GIOVANNI	*		17	GIORGI GIORGIO	*	
2	ANDREANI GIANFRANCO	*		18	LAQUIDARA LEMARCO	*	
3	ANDREANI PIETRO	*		19	LINDI GIORGIO	*	
4	BARATTINI ANDREA	*		20	LORENZONI MAURIZIO	*	
5	BENEDINI DANTE	*		21	MARCHINI PIERO	*	
6	BERRETTI STEFANO		*	22	MENCONI MASSIMO	*	
7	BERNARDI MASSIMILIANO		*	23	NARDINI GIOVANNI	*	
8	BISELLI ERMANNO		*	24	ORLANDI M. GRAZIA	*	
9	BORGHETTI ANGELO		*	25	PARRINI RAFFAELE	*	
10	BRACCI MARCO	*		26	PECCHIA RICCARDO	*	
11	CAFFAZ ROMANO	*		27	RIBOLINI GIANCARLO	*	
12	CAFFAZ SIMONE		*	28	TONARELLI LUCIANO	*	
13	CARLI MARIO		*	29	VINAZZANI CLAUDIO	*	
14	FREDIANI GIOVANNI	*		30	ZUBBANI ANGELO	*	
15	GALASSI DARIO	*		31	SEGNANINI LUCIO - Sindaco	*	
16	GELONI DINO	*					
TOTALE:						24	7

Il Presidente Dr. Nannini Giovanni, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: Lazzari, Mariani, Guadagni e Guccinelli.

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri Parrini, Andreani Pietro e Laquidara.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione della pratica in oggetto, segnata all'ordine del giorno.

copi = 250



Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Bernardi, Borghetti, Caffaz, Zubbani, Caffaz Simone e Beretti (Presenti n. 31 Consiglieri);

Si da atto che al momento della trattazione del presente argomento segnato all'o.d.g. e indicato in oggetto, sono presenti n. 28 consiglieri, avendo lasciato l'aula i consiglieri Lorenzoni, Geloni e Nardini;

E' relatore il Vice Segretario Dott. Buselli;

Intervengono i consiglieri Andreani Gianfranco e Lindi;

Poiche' nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio presentata dal Consigliere Andreani Gianfranco;

Svoltasi la votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n.28	Votanti n.27
Voti Favorevoli	n. 13
Voti Contrari	n. 14
Astenuti	n. 1 (Zubbani)

Pertanto la proposta di rinvio è respinta;

Prendono posto in aula i Consiglieri Geloni e Nardini;

Lascia l'aula il Presidente Nannini (Presenti n. 29 consiglieri);

Presiede la seduta il Vice Presidente Galassi;

Intervengono i Consiglieri Lindi, Biselli, Giorgi, Marchini, Andreani Gianfranco, Parrini, Borghetti, Caffaz Simone, Zubbani, Beretti, Menconi, Orlandi;

Il Segretario Generale Dott. Di Girolamo fornisce alcune spiegazioni;

Il Vice Presidente legge una mozione presentata dal consigliere Beretti;

Entra il Consigliere Nannini che presiede la seduta (Presenti n. 30 Consiglieri);

Intervengono i Consiglieri Pecchia, Beretti, Lindi, Giorgi, Orlandi, Marchini e Borghetti;

Il Segretario Generale fornisce ulteriori chiarimenti;

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la seguente mozione presentata dal Consigliere Beretti:



*Mozione Tecnica - politica*

*Il sottoscritto Consigliere chiede che venga ammessa e votata la seguente Mozione:*

*Rinviare la decisione sulla delibera AMIA per acquisire parere Giuridico Amministrativo da consulente ad hoc in ordine alla circostanza dell'obbligatorietà del parere dalle Circostrizioni sulla delibera ai sensi dell'Art. 29 lettera h (al fine di verificare se la trasformazione in SPA equivalga a creazione "ex novo" di Società nonché ai sensi dell'Art. 29 lettera l) Statuto Comunale sotto il profilo della "Privatizzazione dei servizi".*

*Conseguentemente in caso di parere positivo rinviare alle Circostrizioni per quanto di competenza.*

Svoltasi la votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n.30   Votanti n.30  
Voti Favorevoli       n.13  
Voti Contrari         n.17

Pertanto la mozione è respinta;

Quindi il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Parrini che chiede di aggiungere al testo della proposta di deliberazione i due seguenti periodi:

a Pag. 7 delle premesse:

"Viste le richieste delle OO.SS. Unitarie pervenute al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio ed ai capigruppo consiliari in data 1 e 30 Agosto u.s."

a Pag. 10 del dispositivo:

"10. Accogliere le osservazioni pervenute dalle rappresentanze dei lavoratori dando mandato al Sindaco ed alla Giunta di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il mantenimento e degli attuali livelli occupazionali e dei diritti acquisiti, per quanto possibile, favorirne un loro incremento anche tramite l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto".


Svoltasi la votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n.30   Votanti n.17  
Voti Favorevoli       n.17  
Astenuti         n.13 (Barattini, Biselli, Tonarelli, Caffaz Simone,  
Borghetti, Vinazzani, Beretti, Laquidara,  
Andreani Gianfranco, Marchini, Bernardi,  
Menconi e Lindi)

Pertanto l'emendamento è approvato.

Infine il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione nel testo emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE



premessi che:

- motivazioni di carattere generale giustificanti la scelta della forma giuridica della S.p.A. consistenti essenzialmente nella necessità di:
1. introdurre un sistema decisionale più rapido, incisivo e fondato su criteri imprenditoriali,
  2. facilitare lo sviluppo territoriale dei vari servizi resi dall'azienda favorendo, ove possibile, tutte le possibili sinergie con altri Enti pubblici e privati,
  3. consentire l'acquisizione di maggiori disponibilità finanziarie consentendo l'accesso ai canali finanziari tradizionali,
  4. realizzare un rapido adeguamento alle nuove esigenze tecnologiche ed organizzative che si vanno configurando per i servizi affidati,
  5. realizzare le capacità di sviluppo della futura S.p.A. anche attraverso la partecipazione a nuove iniziative economico - societarie,
  6. facilitare le sinergie che si dovessero sviluppare in futuro anche mediante aggregazioni e concentrazioni;

gli indirizzi proposti dal vigente quadro di riferimento legislativo, in particolare con la legge n. 36 del 1994 (nota come legge Galli), hanno resa manifesta l'esigenza di superare le gestioni individuali dei servizi pubblici a favore delle gestioni in forma associativa, maggiormente idonee ad affrontare le questioni locali connesse con i servizi ambientali in ambiti territoriali a scala sovracomunale;

l'art. 17 della recente legge n. 127 del 1997 ha modificato il testo dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142/1990 prevedendo che gli enti locali possano costituire o partecipare a società a prevalente capitale pubblico "qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati" e ha introdotto un iter semplificato per la trasformazione delle Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990 n. 142, in società per azioni nel senso di consentire ai Comuni di provvedervi per atto unilaterale senza dovere revocare le Aziende che conseguentemente continuano a tutti gli effetti sotto la nuova forma giuridica (la trasformazione attua una ipotesi di successione universale della società all'Azienda speciale);


considerato che:

per le ragioni sopra evidenziate, la Giunta comunale di Carrara ha assunto l'indirizzo di trasformare l'Azienda Multiservizi Igiene Acquedotto di Carrara (AMIA) in Società per Azioni secondo la procedura introdotta dalla legge n. 127 del 1997 all'art. 17, dopo aver effettuato tutti gli approfondimenti necessari per la predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;

sulla base dell'indirizzo e dei contenuti della deliberazione della Giunta comunale, sono stati elaborati i seguenti atti:

1. relazione in cui vengono indicate le motivazioni che inducono a preferire la scelta della società per azioni rispetto al modello attualmente in essere di azienda speciale, consistenti essenzialmente in:

- a) necessità per garantire e consolidare la gestione pubblica dei servizi energetico - ambientali in ambito locale, di dare vita ad un soggetto aziendale dotato di forte capacità competitiva e quindi necessità che il soggetto medesimo disponga di capacità di decisioni rapide ed imprenditoriali con maggiore valorizzazione degli Amministratori, consentendo il passaggio da una gestione caratterizzata da processi decisionali ancora lenti ed incentrata in particolare sulla direzione generale tipica della azienda speciale ad una gestione a forte contenuto imprenditoriale, contraddistinta da massima autonomia organizzativa e



- b) decisionale e basata su un'azione soggetta al giudizio pieno dei soci;
- c) necessità, nell'attuale scenario locale, di creare le condizioni per passare da una concezione tradizionale, monoblocco dell'azienda, ad una articolazione societaria in grado di associare alla contitolarietà della società altri enti pubblici locali e privati, conseguendo in tale modo indubbi vantaggi in termini di coordinamento delle attività e dei programmi di settore ed evitando ulteriori sovrapposizioni di compiti ed attività svolti a dimensione locale da altri soggetti gestori dei servizi, nonché avviare una eventuale collaborazione con operatori economici privati e non, in termini finanziari, ma anche di competenze e professionalità;


2. progetto di Statuto;

mentre è in corso di elaborazione uno schema di convenzione tra il Comune di Carrara e la nuova società per l'affidamento diretto della gestione dei seguenti servizi di pertinenza comunale, in parte già facenti capo all'AMIA:

- ciclo integrato dell'acqua;
- fognature bianche - fossi e canali;
- servizi di igiene urbana;
- raccolta rifiuti;
- arredo urbano e verde pubblico;
- impianti elettrici e di illuminazione;
- officina;

atteso che:

- c) la forma giuridica della Spa a prevalente capitale pubblico offre sicuramente maggiori opportunità consentendo all'attuale Azienda di superare i vincoli ad una piena operatività imprenditoriale valorizzando al meglio le risorse umane e tecnologiche presenti e di acquisire più articolati apporti di capitale, nonché cogliere in modo più ampio opportunità di partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, eventualmente con riguardo a singoli settori di attività;
- c) la trasformazione dell'AMIA - Azienda speciale in Spa - società a prevalente capitale pubblico si inserisce in uno scenario in cui la medesima è destinata a costituire un importante elemento operativo e gestionale nel contesto di relazioni con forze sociali ed economiche, con il mondo associativo e con gli altri operatori pubblici locali dei servizi energetici e ambientali;
- c) la scelta del modulo Spa, rappresenta quindi una tappa più avanzata del processo evolutivo dell'Azienda, che apre percorsi ed opportunità altrimenti negate all'Azienda Speciale e che colloca i servizi e le attività in una prospettiva di mercato;
- c) in virtù dell'art. 17 della legge n. 127/1997:
  - a) la trasformazione dell'azienda speciale non necessita di alcun atto civilistico, essendo lo Statuto approvato dal Consiglio direttamente sottoposto ad omologa (successivamente all'omologa la nuova società può essere iscritta nel registro delle imprese ed essere operante),
  - b) il capitale iniziale della nuova società è determinato in misura non inferiore al capitale di dotazione dell'azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della società medesima,
  - c) successivamente alla costituzione della società si dovrà procedere alla valutazione del patrimonio ad opera di perito designato dal Tribunale, la cui nomina va richiesta entro tre mesi dalla costituzione della società ed entro i sei mesi successivi dal ricevimento della relazione di stima alla determinazione da parte degli amministratori e dei sindaci dei valori definitivi di conferimento con conseguente possibilità del trasferimento delle azioni.



Delib. C.C. n. 127 /2000

- c) il socio iniziale è solo l'ente locale cui appartiene l'azienda speciale e rimane fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione;

considerato inoltre che:

- c) il percorso giuridico - istituzionale di trasformazione di azienda, speciale in Spa indicato dalla legge 127/1997 consente di raggiungere con maggiore speditezza l'obiettivo di fondo;
- c) la società nella prima fase e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, avrà il Comune di Carrara quale socio unico;
- c) conformemente a quanto si evince dagli atti in precedenza menzionati la costituenda società si caratterizza in ogni caso per la prevalenza del capitale pubblico, garantita sia dal richiamo alle relative norme di legge che dall'inserimento nello Statuto di clausole limitative al trasferimento delle azioni, per assicurare la permanenza del controllo in capo agli enti destinati a tutelare gli interessi pubblici in questione;
- c) ferma restando la condizione sopra indicata riferita alla partecipazione degli Enti territoriali pubblici, la costituenda S.p.A. si caratterizza inoltre per la possibilità di aprirsi ad ogni altra categoria di soci:
- a) altri enti pubblici;
  - b) imprenditori privati;
  - c) istituti finanziari;
  - d) utenti e cittadini (c.d. azionariato diffuso);

- c) lo Statuto della costituenda società si caratterizza infine per la possibilità, nel rispetto della tipicità legale, del coinvolgimento dell'assemblea in determinate scelte gestionali di interesse generale;

Visto lo schema dello Statuto della società in cui viene trasformata l'AMIA - Azienda speciale (allegato A);

Tenuto conto che si rende necessario procedere alla stesura e sottoscrizione entro sei mesi dalla data odierna di uno schema di convenzione tra il Comune di Carrara e la nuova società con cui verranno definiti e regolamentati i rapporti intercorrenti tra l'ente locale e la costituenda società con riferimento ai singoli servizi affidati in via diretta alla società medesima;

Tenuto conto che il valore del fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio dell'AMIA approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 31.05.2000 è di lire 6.704.363.805;

Atteso che il patrimonio netto complessivo dell'AMIA alla data del 31 dicembre 1999 è pari a lire 12.326.204.629 e che tale patrimonio è superiore al valore del fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio dell'AMIA approvato;

Ritenuto quindi di fissare il capitale iniziale della società in misura corrispondente al valore del fondo di dotazione dell'azienda speciale al 31 dicembre 1999 pari a lire 6.704.363.805 arrotondato a lire 6.705.000.000 al solo fine di evitare resti frazionari, corrispondente a n. 13.410 azioni nominali da lire 500.000 cadauna;

Dato atto che la partecipazione del Comune di Carrara alla società come socio unico non comporta ulteriori oneri a carico del Comune medesimo, in quanto le spese inerenti e conseguenti alla trasformazione saranno sostenute dalla nuova società per azioni;

Visto lo Statuto del Comune di Carrara;

Visto l'art. 17 della legge 127/1997 il quale, al comma 56, prevede che, per la trasformazione di aziende speciali in forma di capitali il conferimento e l'assegnazione di beni degli Enti locali alle suddette società sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette statali e regionali;

Vista l'avvenuta comunicazione alle competenti rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 2112 del Cod. civ. e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990;

Viste le richieste delle OO.SS. Unitarie pervenute al Sindaco alla Presidenza del Consiglio ed ai capigruppo consiliari in data 1 e 30 Agosto u.s.;

Tenuto conto del fatto che il valore definitivo del capitale sociale della costituenda ~~AMIA~~ S.p.A. verrà determinato a seguito di stima peritale,  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990 dal Dirigente sulla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;

Delibera di:



1. Approvare per le ragioni ed i motivi indicati in premessa e da intendersi qui integralmente recepiti, la trasformazione dell'AMIA - Azienda Speciale - nella Società per azioni denominata "AMIA Spa" a norma dell'art. 22 lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e secondo la procedura prevista nel citato art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, avente ad oggetto le attività elencate nell'art. 4 dello Statuto;
2. Approvare lo Statuto della Società per Azioni "AMIA S.p.A.", nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di stabilire la sede in Carrara - Viale D. Zaccagna n. 18/a;
4. Dare atto che alla data del 31 dicembre 1999, il patrimonio netto complessivo dell'Azienda Speciale risulta essere calcolato in lire 12.326.204.629 e che tale patrimonio è superiore al valore del fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio dell'AMIA approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 31.05.2000;
5. Imputare al capitale iniziale della Società "AMIA Spa" l'intero valore del fondo di dotazione (capitale) riconoscendo che la società mantiene la proprietà dei beni già di spettanza dell'AMIA (sono ricompresi, salva diversa valutazione in sede peritale, gli impianti relativi ai servizi idrici) e di stabilire quindi inizialmente il capitale della società in arrotondate lire 6.705.000.000 in conformità a quanto stabilito nell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
6. Dare atto che:
  - o il valore del suddetto capitale sarà determinato in via definitiva secondo quanto previsto nel comma 53 dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997 tenuto conto dell'esistenza, nel patrimonio sociale, tra gli altri, di impianti relativi ai servizi idrici (per loro natura facenti parte del demanio comunale) e tenuto conto del valore ~~attribuito alla convenzione che verrà sottoscritta con il Comune di Carrara~~
  - o la quota di partecipazione del Comune di Carrara alla Società "AMIA Spa"; quale socio unico della società fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 - è corrispondente a n. 13.410 azioni del valore nominale di lire 500.000 cadauna;
  - o L'alienazione della partecipazione azionaria è subordinata alla preventiva deliberazione autorizzativa del Consiglio Comunale che dovrà stabilirne anche le modalità.
7. Assegnare alla Società per azioni "AMIA Spa" - così costituita - la gestione dei seguenti servizi de Comune di Carrara in parte già facenti capo all'AMIA:
  - ciclo integrato dell'acqua;
  - fognature bianche - fossi e canali;
  - servizi di igiene urbana;
  - raccolta rifiuti;
  - arredo urbano e verde pubblico;
  - impianti elettrici e di illuminazione;



8. Dare atto che, entro sei mesi dalla data odierna dovrà essere predisposta e sottoscritta una convenzione che regolerà i rapporti intercorrenti tra il Comune di Carrara e la suddetta Società per Azioni in ordine all'espletamento delle sopra elencate attività affidate alla società medesima.
9. Dare atto che la Società "AMIA S.p.A." conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi, in essere o in formazione, dell'Azienda Multiservizi Igiene Acquedotto;  
Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico dei dipendenti resterà disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di appartenenza in vigore al momento della trasformazione;
10. Accogliere le osservazioni pervenute dalle rappresentanze dei lavoratori dando mandato al Sindaco ed alla Giunta di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il mantenimento e degli attuali livelli occupazionali e dei diritti acquisiti, per quanto possibile, favorirne un loro incremento anche tramite l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto.
- 11 Autorizzare il Sindaco o suo delegato, quale legale rappresentante del Comune di Carrara:
  - a) a sottoscrivere n. 13.410 azioni della Società "AMIA S.p.A." pari all'intero capitale della Società, come sopra evidenziato;
  - b) ad introdurre nello Statuto ed in qualsiasi altro atto comunque inerente alla trasformazione quelle modifiche e quelle integrazioni che eventualmente si rendessero necessarie, senza alterare la sostanza della presente deliberazione, per adeguarli anche alle prescrizioni del Tribunale di Massa ai fini dell'omologazione.
- 12 Determinare, nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto, in 7 (sette) membri - compreso il Presidente - il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della AMIA Spa.
- 13 Dare atto che nessun onere di spesa è a carico del Comune medesimo (nel caso specifico non si tratta di nuovo investimento ma di una operazione che non comporta uscite finanziarie a carico dell'ente comunale) e di precisare che, ai sensi dell'art. 17, comma 56 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in società per azioni sono esenti da qualsiasi tassa c/o imposta, dandosi atto infine che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione sono a carico della nuova società per azioni, alla quale compete anche dar seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della Società, alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Le spese del presente atto ai sensi dell'art.2328 del codice Civile, sono quantificabili, in via presuntiva, in lire 5.000.000 (cinquemilioni) a carico della SPA costituenda;
- 14 Demandare agli Uffici Comunali competenti ogni atto relativo necessario per l'esecuzione della presente delibera.

Svoltasi la votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:





Presenti n.30 Votanti n.21

Voti Favorevoli n.16

Voti Contrari n. 5

Astenuti n. 9 (Zubbani, Biselli, Tonarelli, Caffaz Simone, Borghetti, Vinazzani, Beretti, Laquidara e Andreani Gianfranco)

Pertanto la proposta di deliberazione e' approvata

Con separata votazione, in forma palese con n.17 voti a favore, n.2 voti contrari e n.11 astenuti (Zubbani, Marchini, Lindi, Biselli, Tonarelli, Caffaz Simone, Borghetti, Vinazzani, Andreani Gianfranco, Beretti e Laquidara) la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Si da' atto che sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

**PARERE PER REGOLARITA' TECNICA:**

"regolare"

F.to Dr. Lino Buselli (Vice Segretario Generale)

**PARERE PER REGOLARITA' CONTABILE:**

"regolare"

F.to Rag. Roberto Donati (Dirig. Sett. Entrate Patrimonio e Bilancio)

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

"favorevole"

f.to Rag. Piccioli Giuseppe, Dr.ssa Cucurnia Maria Elisa, Rag. Minozzi Enrico



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data 30 SET. 2000

E' stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni.

E' stata trasmessa al CO.RE.CO.

Carrara, li 30 SET. 2000

IL DIRIGENTE SETT. ORGANIZZAZIONE AMM.VA

IL VICE SEGRETARIO GEN. (e)

(Dott. Lino Buselli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni TRENTA dalla data di trasmissione all'Organo di Controllo (art. 17, comma 40 L. 127/97) dal \_\_\_\_\_

Divenuta esecutiva per effetto della comunicazione del CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità dal \_\_\_\_\_

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni DIECI dalla data di affissione all'Albo, comma 2, art. 47 L. 142/90 dal 11.10.2000

Pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15

li 11.10.2000


IL DIRIGENTE SETT. ORGANIZZAZIONE AMM.VA

IL VICE SEGRETARIO GEN. (e)

(Dott. Lino Buselli)

*[Signature]*

Allegato all'atto n° 127  
Del 25/9/2000



OGGETTO: Trasformazione dell'AMIA in Società  
à r.l. Approvazione Statuto

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142 DEL 8.6.1990.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

REGOLARE

FIRMA

CARRARA 28.8.00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

REGOLARE


FIRMA

CARRARA 28.8.00

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PARERE FAVOREVOLE

FIRMA

CARRARA 30/8/2000



## Statuto AMIA S.p.a.

### TITOLO I. Costituzione, denominazione, sede, oggetto, durata

#### Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 22 lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, una società per azioni con la denominazione "AMIA S.p.A."

#### Art. 2

La società ha sede in Carrara. Essa, nei modi e nei termini di Legge, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

#### Art. 3


Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### Art. 4

La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.


La società potrà quindi:

- I. gestire il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinato al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue; compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue; della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
- II. gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi sia la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde,



nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

- III. gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- IV. erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;
- V. gestire i servizi di distribuzione e di erogazione di gas per tutti gli usi ivi compresi l'autotrazione, comprensivi della produzione, dell'estrazione, dell'acquisto, del trasporto e del trattamento dello stesso, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- VI. gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- VII. realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
- VIII. gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei servizi semaforici e di illuminazione votiva dei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- IX. gestire i servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- X. prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
- XI. provvedere alla realizzazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- XII. eseguire l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;



III. gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio.


La società potrà altresì:

- c fornire l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio,
- c assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione,
- c provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della presente società. La società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.



La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 11 settembre 1993 n. 385 integrato dal decreto ministeriale 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

#### Art. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2448 Cod. civ.

La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### TITOLO II. Capitale sociale, azioni, obbligazioni, finanziamenti

#### Art. 6

Il capitale sociale iniziale è di lire 6.705.000.000 (in relazione al capitale fissato con la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Carrara ai sensi di cui all'art. 17, comma 51, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il cui valore sarà determinato in via definitiva secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 53 della legge 15 maggio 1997 n. 127), rappresentato da n.13.410 azioni del valore nominale di lire 500.000 ciascuna.

La quota di partecipazione del Comune di Carrara non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti



della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione del Comune di Carrara al di sotto di tale limite.

I conferimenti nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2342 Cod. civ., possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell' Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

#### Art. 7

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.


Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ~~ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di~~ aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del Cod. Civ..

#### Art. 8

Il Consiglio di amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non minore di 60 giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata-AR con lo stesso preavviso.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.





La società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Art. 9

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.


Art. 10

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata AR, informare il Presidente del Consiglio di amministrazione, della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà del Comune di Carrara e degli Enti Pubblici soci qualora il trasferimento avvenga fra gli Enti Pubblici stessi.

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.



Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 31 del presente Statuto.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta e la cessione sia effettuata nel termine di sei mesi, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte degli Enti pubblici territoriali, della maggioranza delle azioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Statuto.

#### Art. 11

Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

Il consenso potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 6, comma 2 del presente Statuto e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato:

- e a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
- e a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;


L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

#### Art. 12

La società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 13

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni saranno considerati improduttivi di interessi.



### TITOLO III. Assemblee .

Art. 14

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.


L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. E' convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché nella Regione Toscana o in Regioni ad essa limitrofe, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 3 del Cod. Civ.

Art. 15

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale e gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.



richiedano. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare..

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

#### Art. 17

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società. la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 (sessanta) per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale.

#### Art.18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in ultima ipotesi da persona designata dall'assemblea. Un dirigente o un dipendente della società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente; le nomine alle cariche sociali o altri incarichi a persone sono fatte a scheda segreta.



## TITOLO VI Amministrazione

### Art.19

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente, anche non soci. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori nei predetti limiti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina dei Consiglieri avviene secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non potranno essere sommati;
- g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà scelto tra i Consiglieri nominati con il voto del socio Comune di Carrara.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi oltre che al Presidente e ai Consiglieri, al Direttore generale e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti la cui durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, fa le veci il Consigliere più anziano di età. Un dirigente della società funge da segretario del Consiglio.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Cod. Civ. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Il Presidente riunisce il Consiglio di amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché nella Regione Toscana o in Regioni a essa limitrofe, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dei sindaci.

La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni prima della riunione mediante lettera, raccomandata o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax. Della convocazione viene, negli stessi tempi, dato avviso ai Sindaci.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i Sindaci effettivi.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente Statuto è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Art. 23

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa.

---

## TITOLO V. Rappresentanza sociale

Art. 24

La rappresentanza della società verso terzi spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Il Presidente inoltre rappresenta la società in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

## TITOLO VI. Direttore Generale

### Art.25

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi della persona prescelta, nomina il Direttore Generale determinando la durata del mandato ed il compenso. Il mandato è rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. Al Direttore generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di legge regolamenti e contratti applicabili alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;



- c acquista materie prime, prodotti e servizi e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;
- c agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

Il Direttore generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

#### TITOLO VII. Collegio sindacale

##### Art. 26

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi sono nominati dall'assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea.

#### TITOLO VIII. Esercizi sociali. Bilancio. Utili

##### Art. 27

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei

limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

##### Art. 28

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del ventesimo da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

##### Art. 29

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

#### TITOLO IX. Scioglimento della società. Clausola arbitrale. Norme Integrative

##### Art.30

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

##### Art. 31

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati due da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa Carrara, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso.

---

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

##### Art. 32

Per quanto non espressamente contemplato nel Presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

### ORDINA

- recepire il contenuto del decreto con cui il Tribunale di Massa, in data 16.11.2000, nel contesto della procedura di omologazione ha disposto la modifica di due punti dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale, con atto n. 127 del 25.9.2000, in sede di deliberazione di trasformazione dell'AMIA Azienda Speciale in AMIA S.p.A.
- rettificare, conseguentemente, in rigorosa osservanza al suddetto decreto, nel modo sottoindicato lo Statuto di AMIA S.p.A.

a) il 6° comma dell'art. 10 è integralmente sostituito dal seguente:

“Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione saranno soggetti alle procedure concorsuali stabilite dalla normativa sulla evidenza pubblica”

b) l'ultimo comma dell'art. 10 è integralmente sostituito dal seguente: *da intendere art. 18*  
“Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente”.

Gli uffici comunali sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento e della sua trasmissione al Tribunale di Massa.

Il Sindaco  
(Dr. Segnanini Lucio)

